

I PATTI PARASOCIALI

di Claudio Venturi

Sommario: - 1. La natura e l'oggetto dei patti parasociali. - 2. La durata dei patti parasociali. - 3. La pubblicità nel Registro delle imprese. - 4. Le sanzioni per la violazione degli obblighi pubblicitari. - 5. I patti parasociali nella Srl.

TABELLA RIEPILOGATIVA.

1. La natura e l'oggetto dei patti sociali.

La riforma del diritto societario introduce per la prima volta nel Codice civile la disciplina dei patti parasociali, dando così piena attuazione all'art. 4, comma 7, lett. c) della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, dove si invita il governo a *“prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità”*.

La legge delega n. 366/2001 detta, pertanto, due principi fondamentali nella disciplina dei patti parasociali concernenti le società per azioni: quello della **durata** e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, quello della **pubblicità**.

Nella Relazione si puntualizza che si è innanzitutto ritenuto di dover individuare quali sono i patti che devono essere presi in considerazione dalla norma e, nello spirito della norma, *“sono stati considerati non rilevanti tutti quegli accordi tra i soci che non incidono sulla vita della società e non possono quindi influire sull'affidamento e sui diritti degli altri soci o dei terzi”*.

La nuova norma non prende in considerazione qualsiasi tipologia di patto sociale, ma limita la sua attenzione a determinate fattispecie, le più importanti e le più ricorrenti, e precisamente **quelli che hanno il fine di stabilizzare gli assetti proprietari e il governo della società**.

Tre sono le tipologie di patti parasociali presi in considerazione:

- a) Quelli che hanno per oggetto **l'esercizio del diritto di voto** nelle SpA e nelle società che esercitano attività di direzione e coordinamento;
- b) Quelli che pongono **limiti al trasferimento delle azioni** delle stesse società o delle loro controllanti, ovvero
- c) Quelli che hanno per oggetto o per effetto **l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società**.

Tutti i patti che non hanno le finalità sopra previste, ovvero che non riguardano tali oggetti, non sono soggetti alla nuova disposizione.

L'ampia dizione accolta dall'art. 2341-bis C.C. e la ratio della normativa portano a ricomprendere nell'ambito di applicazione della nuova normativa non solo tutte le convenzioni attinenti all'esercizio del voto, ma anche quelle relative alla titolarità del voto. Possono quindi rientrare nell'ambito del novellato, salvo quanto si preciserà in seguito, anche gli accordi, redatti ai sensi dell'art. 2352 C.C., che assegnano al proprietario, anziché all'usufruttuario o al creditore pignoratizio, il diritto di voto sulle azioni date in usufrutto o in pegno ¹.

La lettera b) del 1° comma dell'art. 2341-bis fa rientrare nei patti parasociali anche gli accordi che pongono limiti al trasferimento delle azioni, noti comunemente con il nome di "patti" o "sindacati di blocco".

2. La durata dei patti parasociali

Conformemente a quanto stabilito per le società quotate, l'unico vincolo che il legislatore ha ritenuto opportuno porre all'autonomia privata nella stipulazione dei patti parasociali è quello relativo alla durata degli accordi.

Per le società quotate, i patti parasociali, se stipulati a tempo determinato, **non possono avere durata superiore a tre anni** e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Nel caso i patti siano stipulati a tempo indeterminato, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

Per le società non quotate, i patti parasociali, secondo quanto stabilito nell'articolo 2341-bis, se stipulati a tempo determinato, **non possono avere una durata superiore a cinque anni** e sono rinnovabili alla scadenza.

Nel caso le parti contraenti abbiano stabilito un termine di durata maggiore, i patti si intendono stipulati per questa data.

E' prevista la possibilità che i patti vengano stipulati **a tempo indeterminato**; in questo caso, ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di sei mesi.

Secondo quanto stabilito all'art. 223-unvicies delle norme di attuazione e transitorie *"Il limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data"*.

3. La pubblicità dei patti parasociali

Nelle società quotate, i patti parasociali sono soggetti, a norma dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998 ad un regime di trasparenza che si articola in una serie di adempimenti necessari per la validità degli stessi.

¹ G. SEMINO, *I patti parasociali nella riforma delle società di capitale: prime considerazioni*, La rivista Le società – IPSOA Editore.

Al comma 1, di tale articolo si stabilisce che i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano devono essere:

- a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- c) depositati presso il Registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

Le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione sono stati stabiliti con Delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971.

Per quanto riguarda le società non quotate, le forme di pubblicità dei patti parasociali sono richieste solo per le società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

La scelta di prevedere un regime pubblicitario solo per i patti che delle società che fanno ricorso al mercato de capitale di rischio trova fonte nella precisa esigenza di tutelare il pubblico dei risparmiatori e gli azionisti di minoranza.

Nelle **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** i patti parasociali devono:

- a) essere comunicati alla società;
- b) essere dichiarati in apertura di ogni assemblea;
- c) la dichiarazione relativa ai patti parasociali deve essere trascritta nel verbale assembleare;
- d) il verbale contenente la trascrizione deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese.

4. La sanzione per la violazione degli obblighi di pubblicità

Nessuna sanzione viene prevista nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione.

Nel caso, invece, di mancanza della dichiarazione prevista in apertura di ogni assemblea, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto.

Nel caso poi, nonostante il divieto, il voto venga comunque esercitato, le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante dei possessori delle azioni cui si riferisce il patto sociale sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 e pertanto annullabili (art. 2341-ter).

5. I patti parasociali nella Srl

In merito alla Srl il legislatore non ha disposti nessuna specifica disciplina in merito ai patti parasociali, ma ragioni di ordine sistematico portano a non poter dubitare sulla possibilità che anche tipi di società diversi dalle Spa possano stipulare patti parasociali.

La stessa Relazione chiarisce tale punto laddove si legge che *“La disciplina, inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la fattispecie*

con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l'esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente resterà applicabile la disciplina generale dell'autonomia privata e dei contratti, così per esempio per le società a responsabilità limitata, come anche per le società di persone”.

Dunque, anche le Srl e le società di persone potranno stipulare patti parasociali.

Con riferimento alla Srl, un ulteriore spunto può essere rinvenuto all'art. 3, 1° comma, lett. a), della legge-delega n. 366/2001, dove si prevede quale criterio direttivo il principio della rilevanza centrale del socio “*e dei rapporti contrattuali tra i soci*”. Quest'ultima espressione può senza dubbio riferirsi anche ai patti parasociali e serve ulteriormente a rafforzare l'ampia autonomia che deve essere riconosciuta alle parti nella stipulazione di tali accordi nell'ambito di questo tipo sociale.

Quello che ci si chiede è se possa essere applicata per analogia la medesima disciplina prevista per le Spa.

E' necessario fare un distinguo iniziale: qualora la Srl risulti soggetto controllante di una Spa o di una società quotata non ci sono dubbi che dovrà essere applicata la normativa prevista all'articolo 2341-bis C.C. e, nel secondo caso, l'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998.

In tutti gli altri tipi di Srl non sembra sia possibile applicare la normativa in merito alla durata temporale e agli obblighi pubblicitari prevista per le Spa negli articoli 2341-bis e 2341-ter C.C.

Senza dubbio l'argomento merita un approfondimento.

TABELLA RIEPILOGATIVA

	SOCIETA' QUOTATE	SOCIETA' NON QUOTATE
Fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 122 e ss., D. Lgs. n. 58/1998 • Delibere CONSOB n. 11771 del 14.05.1999; n. 13198 del 17.07.2001; n. 13616 del 12.06.2002. 	<ul style="list-style-type: none"> • L. 03.10.2001., n. 366. Art. 4, comma 7; • Artt. 2341-bis e 2341-ter C.C.
Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> a) l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; c) introduzione di limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; d) previsione di acquisto delle azioni; e) esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società. 	<ul style="list-style-type: none"> a) l'esercizio del diritto di voto nelle SpA e nelle società che esercitano attività di direzione e coordinamento; b) la limitazione al trasferimento delle azioni delle stesse società o delle loro controllanti, ovvero c) l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.
Pubblicità	<ul style="list-style-type: none"> a) Comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione; b) Pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione; c) Depositati presso il Registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione. <p>In caso di inosservanza degli obblighi previsti di cui sopra i patti sono nulli. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti i previsti obblighi non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.</p>	<p>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comunicati alla società; b) Dichiarati in apertura di ogni assemblea. c) La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese. <p>In caso di mancanza della dichiarazione di cui sopra i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.</p>
Durata	Non possono avere durata superiore a tre anni .	Non possono avere durata superiore a cinque anni .

Recesso	Ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi, qualora i patti siano stipulati a tempo indeterminato. Senza preavviso qualora le azioni della società siano oggetto di particolari offerte pubbliche di acquisto.	Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
----------------	---	--